

RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
Denominazione di origine controllata

Disciplinare di produzione

Articolo 1

La denominazione di origine controllata Ruchè di Castagnole Monferrato è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino Ruchè di Castagnole Monferrato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Ruchè per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

Articolo 4

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del Ruchè di Castagnole Monferrato devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle, e i cui terreni siano di natura calcarea, argillosa e mediamente sabbiosa.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 90 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla Doc.

La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione del vino Doc, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del Comitato nazionale, il ministero può variare la determinazione regionale.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Asti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Ruchè di Castagnole Monferrato una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6

Il vino Ruchè di Castagnole Monferrato all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
- odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato;
- sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo con leggera componente aromatica;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "riserva" e simili.

È consentita purché documentabile, l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Articolo 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Ruchè di Castagnole Monferrato vino che non risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.

Istituito con Decreto del presidente della Repubblica del 22 ottobre 1987 e successive modificazioni
--